



Decreto federale che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato di Pechino del 24 giugno 2012³ sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Trattato.

³ All'atto della ratifica, visto l'articolo 11 paragrafi 2 e 3 del Trattato, il Consiglio federale rilascia la seguente dichiarazione:

Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11 paragrafo 1:

La Svizzera conferisce, al posto del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1, un diritto al compenso di cui all'articolo 35 della legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore, assoggettato alla gestione collettiva e al principio della reciprocità, per la diffusione, ritrasmissione o ricezione pubblica di fissazioni audiovisive allestite a partire da fissazioni audiovisive disponibili in commercio.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2018 505

³ RS ... ; FF 2018 611

⁴ RS 231.1

